



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2022, proposto da _____, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione anche ex art. 56 c.p.a.

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. ___/2-11 del ____ 2022 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al

“Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “presenta un tatuaggio (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 “criteri di valutazione” delle discendenti Norme Tecniche): in area del corpo non consentita, ossia C_____”;

- delle determinazioni inerenti le disposizioni di dettaglio sulle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, incluse le risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente;

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili e VFP in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria dei “civili e VFP in congedo”, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7^a vertebra cervicale cd "prominente"), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al

decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni. Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme Tecniche per gli accertamenti psicofisici”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e, in subordine, per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente - in qualità di partecipante al concorso, per esami e titoli per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 57 del 20/07/2021- impugna il giudizio di inidoneità, reso dall'apposita Commissione in ragione della presenza di “...un tatuaggio (art. 18 comma

7 del bando di concorso e para 8 “criteri di valutazione” delle discendenti norme tecniche): in area del corpo non consentita, ossia braccio destro”;

Ritenuto che – in considerazione di quanto allegato dal ricorrente con riferimento alla circostanza che con l’uso di una qualsiasi uniforme in dotazione il tatuaggio non sarebbe in alcun modo visibile in pubblico - sussista la necessità di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., tesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione di parte e degli esami effettuati in sede concorsuale, l’esistenza o meno della causa di inidoneità in questione, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, Via Piero Gobetti, 6, Roma, che provvederà a mezzo di Commissione formata da suoi medici opportunamente scelti in relazione agli specifici accertamenti da eseguire;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:

- la Commissione, previa acquisizione di ogni informazione utile dall’Amministrazione resistente, accerterà la sussistenza o meno della ragione di non idoneità posta a fondamento del giudizio impugnato, con riferimento a quanto previsto dal bando di concorso (art. 10, comma 7) e dal “*Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri*”, offrendo, peraltro, indicazioni circa l’uniforme “*utilizzabile*” nel rispetto di quanto in questi ultimi stabilito e accertando in particolare se il tatuaggio sia visibile con le uniformi in dotazione (in particolare con la divisa estiva);
- l’Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione, contenente le regole di bando e quelle tecniche previste ai fini dell’accertamento di cui si discute e del pedissequo giudizio da formulare, nonché tutte le informazioni afferenti lo strumento utilizzato per l’accertamento medico contestato;
- alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, consulenti di fiducia delle parti in causa, previa ricezione da parte di quest’ultime almeno

5 (cinque) giorni di apposito preavviso circa il luogo e il giorno in cui si svolgerà la visita;

- l'incombente suddetto dovrà essere espletato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30 agosto 2022;

- a seguito della verifica, dovrà essere redatta apposita relazione, comprensiva di motivato e documentato parere sulla sussistenza della causa di inidoneità ritenuta dall'Amministrazione, da depositarsi – unitamente a eventuale nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;

Ritenuto di dover onerare parte ricorrente di partecipare la presente ordinanza collegiale alla parte resistente nella sua sede reale, all'Avvocatura Generale dello Stato e all'organo della verifica;

Ritenuto, ancora, di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 19 ottobre 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

- rinvia, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2022, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.